

contrare una tale indulgenza, che sarebbe nociva oltremodo alla disciplina militare.

Avvertasi inoltre che se mai nella circostanza che il disertore è assente occorre bisogno di soldati, è d'uopo che altro cittadino, il quale sarebbe esente dal servizio militare, subentri in suo rimpiazzamento.

Il fatto della diserzione è tale che non dee porgere luogo a commiserazione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del generale D'Aviernoz, il quale consisterebbe nell'aggiungere a questo secondo paragrafo: *a meno che il disertore rientri volontariamente nel termine di tre mesi.*

**D'AVIERNOZ.** Je réduirais le temps à un mois.

**PRESIDENTE.** Domando se tale emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**TECCHIO.** Io ho domandata la parola per oppormi a qualunque emendamento che si volesse fare al paragrafo 2° dell'articolo 17 nel senso additato dal generale D'Aviernoz. L'interesse e l'onore della nazione domanda che si adopera ogni mezzo per rendere più rari ch'è possibile i casi di diserzione. Per quanto le pene contro i disertori fossero gravi, io non credo che non sarebbero mai gravi abbastanza. Il legislatore che conservasse al disertore, che torna dopo un certo tempo alle bandiere, il diritto alla pensione, commetterebbe una flagrante impianca, perchè la pensione non vuol essere considerata salvochè come una retribuzione a fedeli ed onorati servigi. Oltre di che parmi che un tale partito non sarebbe compatibile neanche col paragrafo 4° dello stesso articolo 17; mentre il detto paragrafo 4° annuncia che il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori-franchi non è computato nel servizio; e i regolamenti (se male non mi ricordo) prescrivono che il disertore rientrato debba essere appunto rimandato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori-franchi.

Occorre che la disciplina sia rigidamente osservata, occorre soprattutto che la legge sia ferma contro i disertori, occorre che essi sappiano che a deluder la legge non basterà un volontario ritorno, che pur troppo avverrebbe probabilmente dopo cessato il pericolo; e perciò abbia o non abbia luogo il ritorno, sta bene che il servizio anteriore alla diserzione non debba essere punto computato nel tempo *utile* ch'è necessario per giungere alla pensione.

**PETITTI, relatore.** Insisto perchè si lasci quest'articolo quale è proposto dal Ministero ed anche dalla Commissione, ed insisto perchè il favore che si vorrebbe accordare ad alcuni pochi che ne sarebbero forse meritevoli, cadrebbe eziandio a vantaggio di molti altri che nol sarebbero punto, a favore, cioè, di quelli che non disertano per motivi accennati dal generale D'Aviernoz, ma per altri che la Camera non perdonerebbe certo. Voglio parlare dei militari che abbandonano le bandiere in occasione di campagna, e poi approfittando di un'amnistia si restituiscono al corpo. Io credo adunque che il servizio anteriore prestato da un disertore non bisogna che sia calcolato.

**D'AVIERNOZ.** J'observerai que le cas présenté par M. le rapporteur de la Commission pour le temps de guerre change complètement la thèse et la question que j'ai entendu poser moi-même.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato D'Aviernoz:

« A meno che il disertore rientri volontariamente al corpo nel termine di un mese. »

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti il paragrafo 2° quale è proposto dal Ministero.

(La Camera approva.)

Viene il paragrafo 3° così concepito:

« Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna. »

(La Camera approva.)

Il paragrafo 4° è concepito ne' seguenti termini:

« Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori-franchi. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo 17.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 18 così concepito:

« Il servizio prestato in altre armate regolari anteriormente alla promulgazione della presente legge da militari che fanno parte dell'esercito nazionale sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo.

« Posteriormente a questa legge si terrà conto di simile servizio soltanto ai nazionali autorizzati. »

**BERTOLINI.** Ho l'onore di proporre alla Camera un emendamento per cui questo articolo sarebbe così concepito:

« Il servizio prestato in altre armate regolari anteriormente alla promulgazione della presente legge da militari che fanno parte dell'esercito nazionale sarà loro calcolato allora soltanto quando essi abbiano 15 anni di servizio nello stesso esercito.

« Posteriormente a questa legge si terrà conto di simile servizio soltanto ai nazionali autorizzati.

« In nessun caso però le campagne fatte servendo nelle altre armate daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24.

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

**CASTELLI.** Bene!

**BERTOLINI.** Poche parole mi bastano per isviluppare il mio emendamento. Dirò soltanto che io non ho fatto altro che riprodurre a un dipresso la disposizione della legge francese dell'11 aprile 1831, e che questa legge fu presentata alla Camera da una delle più grandi notabilità militari della Francia, dal maresciallo Soult, e che essa venne approvata dalla Camera e dal Governo della più gloriosa nazione d'Europa. (*Bisbiglio*)

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DIPETTINENGO, commissario regio.** Farò conoscere alla Camera quali furono le intenzioni del Governo nel proporre quest'articolo. Prese in considerazione le disposizioni del regolamento del 1831, si è scorto che le medesime non soddisfacevano ai casi attuali dell'esercito, in quantochè esse erano fondate su di una massima arbitraria; il detto regolamento accorda l'anzianità di servizio, ossia tiene conto del servizio prestato in altri eserciti agli ufficiali superiori ed a quegli altri cui avrebbe piaciuto al Re di accordarlo; inoltre nel computare i servizi prestati in altre armate non si teneva conto delle campagne fatte, e per le disposizioni contenute in quel regolamento molti uffiziali che sono attualmente nell'esercito per ispeciali circostanze non sarebbero provvisti di pensioni. Avvertito impertanto all'attuale composizione, si rilevò che se la maggior parte di essi proviene dalle scuole militari e dai ranghi della stessa armata, molti però ne vengono eziandio dalle armate straniere, e tra questi vogliono annoverare, sia quelli che prima del 1814 militarono sotto le